



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 131 DEL 24/08/2020

**OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE (PTFP) PER IL TRIENNIO 2020/2022
AGGIORNAMENTO PIANO DEI FABBISOGNI ANNO 2020 A SEGUITO NUOVE CAPACITA'
FINANZIARIE PREVISTE DAL D.M. 17/03/2020 E RELATIVA CIRCOLARE APPLICATIVA.**

L'anno duemilaventi addì ventiquattro del mese di agosto alle ore 12:30 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale:

GARDONI ALESSANDRO	SINDACO	Presente
DAL FORNO MARCO	VICE SINDACO - ASSESSORE	Presente
BIGAGNOLI BRUNA	ASSESSORE	Presente
REMELLI ALESSANDRO	ASSESSORE	Presente
PAON VERONICA	ASSESSORE	Assente
BENINI FRANCA	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 5

Assenti n. 1

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE CINI MARCO.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. GARDONI ALESSANDRO che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75:

«2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.»;

Viste in tal senso le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche" (DPCM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018);

Richiamata:

- in ogni suo punto le deliberazioni della Giunta Comunale n. 238 del 22/11/2018 e n. 105 del 09/05/2019, esecutive, con la quale si è proceduto all'approvazione del Piano dei Fabbisogni di personale triennio 2019/2021 con verifica delle eccedenze di personale ex art. 33 DLGS n. 165/2001 – calcolo delle capacità assunzionali 2019 e resti anni precedenti con rimodulazione della dotazione organica complessiva anche alla luce della L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), del - D.L. n. 4/2019 convertito in L. 26/2019 "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni" e da ultimo dal D.L. n. 34 del 30/04/2019 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" convertito in legge 58/2019;
- in ogni suo punto la deliberazione della Giunta Comunale n. 210 del 31/10/2019, esecutiva, avente ad oggetto provvedimento di revisione del piano dei fabbisogno a seguito nuovo mandato amministrativo 2019/204;
- in ogni suo punto la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 05/03/2020, esecutiva, avente ad oggetto provvedimento integrativo al Piano dei Fabbisogni di personale triennio 2020 – 2022;

Rilevato che il decreto-legge 34/2019, articolo 33, e in sua applicazione il DM 17 marzo 2020 ha delineato un metodo di calcolo delle capacità assunzionali completamente nuovo rispetto al sistema previgente come introdotto dall'art.3 del D.L.90 del 24/6/2014 conv. in L.114 del 11/08/2014 e successive integrazioni;

Considerato che il nuovo regime trova fondamento non nella logica sostitutiva del turnover, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;

Preso atto che ai sensi dei conteggi effettuati secondo la nuova disciplina, il parametro di spese di personale su entrate correnti come da ultimo consuntivo approvato risulta essere pari al 18,01%, e che pertanto il Comune si pone al di sotto del primo "valore soglia" secondo la classificazione indicata dal DM all'articolo 4, tabella 1;

Rilevato che secondo l'art. 4 comma 2 del citato decreto "i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, (...) sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica";

Preso atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 24/07/2020 in applicazione del DM

17/03/2020 e relativa Circolare attuativa al DM in materia di assunzioni a firma di concerto tra Ministro per la Pubblica Amministrazione, Ministro degli Interni e Ministro dell'Economia e delle Finanze si è proceduto ad effettuare i relativi calcoli delle nuove capacità finanziarie da cui si evince che:

- possibilità di incrementare la spesa per assunzioni a tempo indeterminato fino ad una spesa complessiva rapportata alle spese correnti non superiore al valore soglia più bassa che per il Comune di Valeggio Sul Mincio è di Euro 1.060.784,12;
- per gli anni 2020 – 2024 l'incremento di cui sopra non può superare le percentuali stabilite nella tabella 2 allegata al DM 17/03/2020, rispetto alle spese di personale dell'ultimo rendiconto approvato (anno 2018) e che per l'anno 2020 è pari al 9% corrispondente ad un importo di Euro 191.335,75;
- fino al 2024 si possono utilizzare le capacità assunzionali residue nei 5 anni antecedenti al 2020, in deroga agli incrementi della tabella 2 ma non in deroga al valore della spesa che consente il rispetto del valore soglia minimo;

Considerato altresì che la normativa introdotta comporta:

- la necessità del rispetto del limite derivante dall'art. 1 c. 557 della L. 296/2006, e che la maggior spesa per assunzioni derivanti dal DM 17/03/2020, è da considerarsi esclusa;
- ai fini della mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30 del DLGS n. 165/2001, per gli enti, come nel caso del Comune di Valeggio Sul Mincio, che hanno un valore del rapporto spese di personale/entrate correnti inferiore al valore minimo della tabella 1 si hanno le seguenti conseguenze:
 - a) in base al DM 17/03/2020 questi Comuni devono conformare le proprie decisioni alle regole della sostenibilità finanziaria; gli spazi finanziari per le assunzioni calcolati in base alle regole del DM 17/03/2020 possono essere destinati ad assunzioni con qualsiasi modalità, con accesso dall'esterno o con mobilità; tale indicazione è stata anche confermata anche dalla pronuncia della Corte dei Conti Emilia Romagna con propria deliberazione n. 32/2020;
 - b) MOBILITA' IN USCITA per il Comune cedente, comporta un risparmio di spesa ma non va a modificare il calcolo degli spazi assunzionali, calcolati sulla base dei dati storici;
 - c) MOBILITA' IN ENTRATA per il Comune ricevente, oltre a comportare maggiore spesa di personale, comporta assorbimento di capacità assunzionale e va ad intaccare lo spazio finanziario a disposizione dell'anno di riferimento;

Rilevato pertanto che il Comune di Valeggio Sul Mincio dispone, per l'anno 2020 di un margine di potenziale maggiore spesa pari a € 191,335,77 (vedi prospetto allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.110 del 24/07/2020, immediatamente eseguibile;

Ritenuto pertanto di aggiornare i reclutamenti fabbisogni di personale per il triennio 2020-2022, secondo il seguente programma di assunzioni:

FABBISOGNO - PTFP (Piano triennale fabbisogno di personale) 2020/2022 su annualità 2020

- **n. 1 posto di Istruttore Tecnico - Categoria C – C1 presso il Settore Edilizia – Privata ed Urbanistica – Tempo Pieno tempo indeterminato che si renderà vacante a seguito mobilità in uscita di un dipendente di Categoria C al 50% e nel profilo professionale di Istruttore Tecnico e che necessita di essere finanziato attraverso le nuove capacità assunzionali per il 50%. La mobilità in uscita e successiva copertura del posto avverrà dopo aver esperito la procedura prodromica dell'art. 34 bis del DLGS n. 165/2001 mediante utilizzo della graduatoria attualmente vigente del concorso pubblico approvato con determinazione n. 438/2020, precisando che nelle more della predetta procedura si può procedere attraverso l'assunzione con contratto a termine mediante scorrimento della graduatoria del concorso citato.**
- **n. 2 posti di Istruttore di Vigilanza – Categoria C – C1 presso l'Area della Polizia Locale – Tempo Pieno tempo indeterminato alla luce delle linee del programma di mandato amministrativo approvato e della nota qui pervenuta dal Responsabile dell'Area al fine di incrementare il personale del Comando dei Vigili alla luce delle necessità sempre più emergenti. Sarà utilizzata la graduatoria approvata con determinazione n. 460 del 30/07/2020, previo esperimento della procedura prodromica dell'art. 34 bis del DLGS n. 165/2001.**

Dato atto che il margine di spesa sopra citato, sulla base delle indicazioni disponibili anche per quanto riguarda le entrate correnti nell'arco del prossimo triennio, consente l'adozione del suddetto programma di reclutamento senza superare il "valore soglia" sopra citato;

Considerato inoltre che, ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti sono tuttora tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

Rilevato a tal fine che il valore medio della spesa di personale del 2011-2013 è pari a €. 1.974.818,42 e che la spesa di personale di cui al c.557 – art. 1 – L.292/2006 in sede previsionale la spesa di personale per il triennio 2020-2022 si mantiene stabile al 2011-2013, salvo eventuali considerazioni che saranno fatte nei documenti programmatici 2021 e successivi, anche tenendo conto del fatto che ai sensi dell'art. 7 del DM 17/03/2020 *“La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”*;

Vista la propria precedente deliberazione n. 44 del 05/03/2020, esecutiva, avente ad oggetto provvedimento integrativo al Piano dei Fabbisogni di personale triennio 2020 – 2022;

Dato atto che:

- il Comune di Valeggio Sul Mincio ha rispettato gli obiettivi di pareggio di bilancio per l'anno 2019;
- il Comune di Valeggio Sul Mincio non è strutturalmente deficitario né versa in condizioni di dissesto finanziario, così come definito dagli artt. 242 e 243 del D. Lgs. n. 267/2000;
- la spesa del personale per l'anno 2019 è stata rispettata il limite di cui all'art. 1, c. 557-quater della L. 296/2006 (media triennio 2011-2013) e che tale limite è tendenzialmente rispettato anche per l'anno 2020;
- la spesa per assunzione con contratto a termine di cui all'art. 9 c. 28 del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010 è stata rispettata nell'anno 2019 oltre ad essere in linea anche nell'anno 2020;
- il rapporto fra spesa di personale e spesa corrente è risultato inferiore al 25% di cui all'art. 3, c. 5 quater L. 114/2014;
- il bilancio di previsione 2020/2022 è improntato al rispetto del limite di cui all'art. 1, c. 557-quater della L. 296/2006 (media triennio 2011-2013) e ad un rapporto fra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 25%, di cui all'art. 3, c. 5 quater L. 114/2014;
- è in regola con le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette di cui alla L. 68/1999 come da certificazione COVENETO in atti presso l'ufficio del personale da cui deriva una quota d'obbligo pari ad 1 unità lavorativa a fronte di 6 unità attualmente presenti in attuazione delle disposizioni legislative previgenti alla L. 68/1999;
- è attiva la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti;
- è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020/2022 e relativa nota di aggiornamento al DUP 2020/2022;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 214 del 14/12/2017, esecutiva, è stato approvato il Piano delle azioni positive per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 31/01/2019, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 e relativo piano delle performance.

Ritenuto alla luce delle previsioni contenute nel piano triennale dei fabbisogni di cui al presente provvedimento è necessario rimodulare la dotazione organica complessiva dell'Ente che risulta meglio descritta nell'allegato alla presente deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso, quindi, atto che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2020 e del bilancio pluriennale;

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui *“A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”*;

Dato atto che tale provvedimento è stato trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti e che in data 13/08/2020 è stato trasmesso il relativo verbale n. 58 qui in atti ove si esprime parere favorevole alla proposta che viene qui posta in approvazione;

Dato atto altresì che tale provvedimento è stato comunicato per la necessaria informazione ai sensi dei vigenti CC.CC.NN.LL. alle R.S.U. aziendali ed alle OO.SS. Firmatarie del contratto nazionale e presenti nell'Ente;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni riportate in premessa;

1) Di prendere atto:

- che il parametro di virtuosità finanziaria previsto dal DL 34/2019 e dal DM 17 marzo 2020 si colloca al di sotto del "valore soglia" di spese di personale su entrate correnti, e precisamente nella percentuale del 18,01%
- che di conseguenza il margine potenziale di spesa fino al raggiungimento del valore soglia, secondo quanto previsto dall'art. 4 del DM citato, è pari a € 191,335,77 come da prospetto allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.110 del 24/07/2020, immediatamente eseguibile.

2) Di aggiornare la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2020/2022, prevedendo anche la copertura dei posti di organico come meglio descritto in premessa e che qui si riprende:

FABBISOGNO - PTFP (Piano triennale fabbisogno di personale) 2020/2022 su annualità 2020

- **n. 1 posto di Istruttore Tecnico - Categoria C – C1 presso il Settore Edilizia – Privata ed Urbanistica – Tempo Pieno tempo indeterminato che si renderà vacante a seguito mobilità in uscita di un dipendente di Categoria C al 50% e nel profilo professionale di Istruttore Tecnico e che necessita di essere finanziato attraverso le nuove capacità assunzionali per il 50%. La mobilità in uscita e successiva copertura del posto avverrà dopo aver esperito la procedura prodromica dell'art. 34 bis del DLGS n. 165/2001 mediante utilizzo della graduatoria attualmente vigente del concorso pubblico approvato con determinazione n. 438/2020, precisando che nelle more della predetta procedura si può procedere attraverso l'assunzione con contratto a termine mediante scorrimento della graduatoria del concorso citato.**
 - **n. 2 posti di Istruttore di Vigilanza – Categoria C – C1 presso l'Area della Polizia Locale – Tempo Pieno tempo indeterminato alla luce delle linee del programma di mandato amministrativo approvato e della nota qui pervenuta dal Responsabile dell'Area al fine di incrementare il personale del Comando dei Vigili alla luce delle necessità sempre più emergenti. Sarà utilizzata la graduatoria approvata con determinazione n. 460 del 30/07/2020, previo esperimento della procedura prodromica dell'art. 34 bis del DLGS n. 165/2001.**
- 3) Di approvare la dotazione organica complessiva dell'Ente, secondo le linee di indirizzo del DPCM 8 maggio 2018 (allegato A).
- 4) Di dare atto che è stato verificato il contenimento della spesa di personale con riferimento al valore medio della spesa di personale del 2011-2013 che è pari a €. 1.974.818,42 e che la spesa di personale di cui al c.557 – art. 1 – L.292/2006 in sede previsionale per la spesa di personale per il triennio 2020-2022 si mantiene stabile al 2011-2013, salvo eventuali considerazioni che saranno fatte nei documenti programmatici 2021 e successivi, anche tenendo conto del fatto che ai sensi dell'art. 7 del DM 17/03/2020 *"La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"*.
- 5) Di dare atto infine che la programmazione delle assunzioni a tempo indeterminato per gli anni 2021-2022 risulta attualmente condizionata dalla carenza di informazioni circa le effettive cessazioni che interverranno nello stesso biennio, dall'evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o di nuove esigenze o di qualsiasi altro fabbisogno che non è possibile prevedere.
- 6) Di dare atto che il programma assunzionale mantiene il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, e che determina una spesa non superiore a quella prevista dall'art. 4 del citato DM 17 marzo 2020.
- 7) Di precisare che la programmazione triennale sarà rivista annualmente e comunque potrà essere aggiornata in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa.
- 8) Di trasmettere il presente Piano dei Fabbisogni al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento

della Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo SICO ai sensi dell'art. 6 ter del DLGS 165/2001, introdotto dal DLGS n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella Circolare RGS n. 18/2018.

Inoltre con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 al fine di dare attuazione a quanto stabilito per rispettare le tempistiche prevista per le assunzioni in coerenza con la programmazione generale dell'Ente.



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005.

IL SINDACO
GARDONI ALESSANDRO

IL SEGRETARIO GENERALE
CINI MARCO